



Prot: 0003069/201400450 (da citare nella risposta)

Responsabile della pratica: Dott. Andrea Di Bernardo

Firenze, 26/06/2014

Comune di Pistoia
Piazza Duomo n. 1
51100 Pistoia (PT)

Dott. Samuele BERTINELLI
Sindaco Comune di Pistoia
Piazza del Duomo n. 1
51100 Pistoia (PT)

Dott. Simone FERRETTI
Comune di Pistoia
Piazza Duomo n. 1
51100 Pistoia (PT)

Arch. Elisa SPILOTROS
Comune di Pistoia
Piazza del Duomo n. 1
51100 Pistoia (PT)

e p.c.

Arch. Ilaria RAUTY
Via Cavour n.37
51100 Pistoia (PT)

Oggetto: Concorso di idee "Uno spazio urbano aperto a tutti - Riqualificazione di Piazza Santo Spirito"

Ringrazio per il Vs. cortese riscontro in merito alle procedure di gara relative al concorso di idee "uno spazio urbano aperto a tutti - riqualificazione di Piazza Santo Spirito" e prendo atto del contenuto dei chiarimenti dati dal Sindaco in risposta all'interpellanza presentata dai consiglieri Margherita Semplici e Alessandro Capecchi.

Nella piena consapevolezza delle condizioni e delle modalità di esercizio del potere di autotutela, ritengo comunque utile esprimere le seguenti ulteriori considerazioni, lasciando - come doveroso - all'autonoma determinazione di codesta amministrazione la scelta, e la correlata responsabilità, circa i provvedimenti da assumere al riguardo.

Premetto che non è in discussione - nè da parte dello scrivente Ufficio nè, per quanto a me riferito, da parte degli esponenti - la validità della decisione di codesta amministrazione di procedere alla pedonalizzazione della piazza e che neppure è in discussione la totale autonomia della commissione nella valutazione delle ipotesi progettuali presentate. Ciò che si discute, al contrario, è il rispetto delle regole che codesta stessa amministrazione ha individuato con il bando di concorso. Regole, a



mio avviso, molto chiare che non lasciano spazio alcuno all'interpretazione.

A questo proposito, ritengo che i chiarimenti forniti non possano considerarsi sufficienti - quanto meno in ordine ad alcuni dei rilievi evidenziati dagli esponenti - per escludere la sussistenza di elementi di illegittimità nella procedura di esame delle domande. Ciò in quanto la risposta all'interpellanza non dichiara l'inesistenza dei vizi di forma segnalati - al contrario, ne conferma la presenza - limitandosi a dare atto che la Commissione ha ritenuto si trattasse di difformità scarsamente rilevanti. Senza tuttavia considerare che la stessa Commissione avrebbe dovuto limitarsi a garantire il rispetto delle procedure individuate nel bando per la selezione delle domande con conseguente applicazione della sanzione dell'esclusione per le irregolarità espressamente accertate.

Nel dettaglio, per quanto riguarda il progetto vincitore, gli esponenti hanno rilevato che:

- il numero della tavola invece di essere in alto a destra è stato posto in alto a sinistra e ciò in chiara violazione di quanto previsto dall'art. 7.1: "... Le **proposte ideative, che dovranno essere sviluppate secondo i criteri di valutazione indicati nella tabella di cui all'art. 11 "Selezione delle proposte di idee"**, contenute nella **busta B** dovranno, **a pena di esclusione**, essere rappresentate mediante i seguenti elaborati: a) 3 Tavole grafiche in formato UNI A1, montate su supporto piano, rigido, leggero resistente e non più spesso di 3 mm, presentate con il lato lungo in verticale e numerate in alto a destra del pannello. In alto a sinistra di ciascun pannello sarà riportato il codice identificativo di cui al comma 1);
- il carattere del codice non è Times New Roman 12, ancora una volta in violazione dell'art. 7.1: "**Tutta la documentazione amministrativa deve essere contrassegnata con il codice identificativo dell'idea di 8 (otto) caratteri alfanumerici (lettere e numeri), a scelta del concorrente, in carattere Times New Roman 12**";
- non sono presenti alcuni dei contenuti richiesti esplicitamente dal bando (mobilità, accessi, destinazioni d'uso presenti e/o ipotizzate: cfr. sempre art. 7.1)

Altre irregolarità riguardano inoltre il progetto terzo classificato (le tavole non sono numerate con il solo numero ma contengono l'indicazione "tavola n. "), il progetto identificato "tracce1" (il codice non è in alto a sinistra ma in alto a destra e il carattere non è di 8 pt) e altri due progetti nei quali il codice alfanumerico non è Times New Roman 12.

Si tratta di irregolarità formali che possono anche essere considerare di scarso rilievo ma in riferimento alle quali, tuttavia, il bando di concorso ha espressamente e inderogabilmente previsto l'esclusione ("*... non saranno ammessi all'esame della Commissione giudicatrice elaborati non rispondenti alle indicazioni sopra riportate*").

Ciò posto, non è chiaro il motivo per il quale la Commissione ha deciso di escludere alcune domande per errori di forma del tutto analoghi salvo poi considerare non rilevanti quelli sopra descritti. E la motivazione addotta, in questo senso, non appare particolarmente convincente. Non si comprende in effetti in che modo l'aver preferito "*... soluzioni grafiche coerenti con l'impaginazione degli elaborati progettuali*" in evidente violazione delle regole imposte dal bando (regole da tutti gli altri concorrenti rispettate a prescindere dalle preferenze grafiche individuali) possa non essere stato considerato elemento di esclusione dalla gara. La motivazione risulta poi ancora meno comprensibile nelle sue conclusioni finali laddove si afferma che le differenze sono state così frequenti (8 casi su quasi cento) e modeste da non risultare pregiudizievoli del principio dell'anonimato "*... come avrebbe potuto essere, in astratto, qualora solo un candidato non avesse seguito le indicazioni del bando*". In



sostanza, se otto domande sono considerate un numero elevato perchè non è stato usato lo stesso criterio di valutazione anche per le altre 6 escluse, tutte più o meno per la medesima tipologia di motivi (fatta salva quella esclusa perchè pervenuta fuori termine)?

In conclusione: ad avviso dello scrivente Ufficio - sulla base di quanto è stato possibile dedurre dalla segnalazione e dalle risposte del Comune - appaiono sussistenti vizi di procedura nell'esame delle domande poichè non sono state escluse ipotesi progettuali presentate in evidente violazione delle regole formali imposte inderogabilmente da bando di gare ed espressamente sanzionate con l'esclusione dalla gara stessa,

Pertanto, a meno che non sussistano ulteriori elementi di valutazione, al momento non considerati da questo Ufficio, si ritiene sussistano i presupposti per un riesame della procedura per accertare l'esistenza delle irregolarità segnalate e, se del caso, per procedere in via di autotutela alla rimozione degli atti viziati.

Cordialmente.

Il Difensore civico
(Dott.ssa Lucia Franchini)